

# **Emergenza COVID-19/ TRASPORTI ECCEZIONALI: Estensione di validità autorizzazioni ex art. 103 comma 2 DL 18/2020**

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



L'Anas, con un comunicato del 17.04.2020 (pubblicato sul suo sito internet), ha reso noto che sulla base dell'art. 103, comma 2, del DL 18/2020, **i soggetti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, possono avvalersi dell'estensione di validità fino al 15 giugno 2020.**

La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto.

Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità.

I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell'estensione di validità fino al 15 giugno 2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione).

Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 tonnellate rilasciate prima del 1° dicembre 2019 potranno beneficiare dell'estensione di validità, presentando una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l'autorizzazione e che provvederà all'emissione di un documento integrativo.

Allegato

[COMUNICATO ANAS PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI 17.04.2020](#)

---

# **Emergenza COVID-19/ AUTOTRASPORTO: presentazione domande di rimborso pedaggi autostradali per il 2019. Prenotazioni dal 20 al 27 aprile p.v.**

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Il Comitato Centrale Albo degli autotrasportatori-MIT, con la delibera del 1° aprile 2020, n. 1 (GU n. 100 del 16.04.2020), ha disposto **l'avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali per l'anno 2019**, data "l'eccezionalità della situazione attuale che richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al

massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti" dalle imprese.

Da sottolineare che la presentazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate non costituisce titolo per la corresponsione del rimborso; infatti, la delibera è esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi di definizione del procedimento e, pertanto, l'accettazione della domanda medesima, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi è soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella GU, nonché all'emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.

Con la delibera si dà, pertanto, **avvio alla sola Fase 1 – prenotazione della domanda** – che può essere **effettuata dai soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell'anno 2019 risultavano come:**

1. a) imprese, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
2. b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
3. c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,

oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;

4. d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all'art. 32 della 298/1974;
5. e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Qualora i richiedenti, che hanno prenotato la domanda, hanno utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

**Per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è necessario utilizzare, a pena di irricevibilità, l'applicativo "PEDAGGI" presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (<https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>)**

**E' necessario dapprima registrarsi allo stesso**

**Portale** (<https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>)

Per utilizzare l'applicativo **PEDAGGI** è utile consultare il manuale utente (allegato)

Riassumendo, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui si articola in due fasi:

**fase 1- prenotazione della domanda, dalle ore 9.00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.**

**fase 2 –inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda**

Sarà possibile l'accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito domanda entro i termini perentori previsti dalla fase 1

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento:

- numero verde 800232323
- mail: [vittorio.giorgi@mit.gov.it](mailto:vittorio.giorgi@mit.gov.it) o in alternativa [assistenza.albo@mit.gov.it](mailto:assistenza.albo@mit.gov.it)

Allegati

[GPEW\\_Manuale Utente Impresa PEDAGGI 2020](#)

[Delibera CC Albo MIT 10.04.2020, n. 1- pedaggi emergenza sanitaria](#)

---

# **Emergenza COVID-19/CONTRATTI DI SVILUPPO priorità ai programmi d'investimento per la produzione di dispositivi sanitari e materiale biomedicale**

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Informiamo che, il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha emanato una direttiva con la quale stabilisce che i 400 milioni di euro stanziati dal decreto cd Cura Italia per i **Contratti di sviluppo** vengano destinati al **finanziamento di programmi strategici e innovativi sul territorio, con priorità agli investimenti per la produzione di dispositivi sanitari e di materiale biomedicale** funzionali a fronteggiare l'emergenza causata dal **Covid-19**.

Queste risorse si aggiungono ai 200 milioni di euro già previsti nella legge di bilancio, per un ammontare complessivo di **600 milioni** di euro.

In particolare, le risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo e degli Accordi di programma, gestiti da Invitalia, sono così ripartite:

- **200 milioni di euro per le nuove domande** relative allo

sviluppo del **settore biomedicale e della telemedicina**, con particolare riferimento a quelle connesse al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché **tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie**;

- **100 milioni di euro per le nuove domande** relative allo sviluppo della **green economy, alla tutela ambientale** o con rilevante impatto ambientale, attinenti alla trasformazione tecnologica di prodotti e processi produttivi in ottica di sostenibilità ambientale e di economia circolare;
- **300 milioni di euro per le domande presentate a Invitalia**, precedentemente all'emanazione della direttiva.

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la direttiva del Ministro Patuanelli autorizza Invitalia a dare **priorità alla valutazione delle domande riguardanti gli investimenti per la produzione di dispositivi sanitari e materiale biomedicale**, funzionali anche a supportare la ripresa economica e sociale del nostro Paese.

Allegato

[Direttiva-ministeriale-15-aprile-2020 contratti di sviluppo](#)

---

**Emergenza COVID-19/CREDITO:**

# Fondo di Garanzia per le PMI – Avvio dell'operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



In riferimento alle nostre precedenti news su quanto in oggetto, alleghiamo la circolare del Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, Mediocredito Centrale, con la quale si comunica **l'avvio dell'operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro** (art. 13, comma 1, lettera m) del DL 23/20, cosiddetto DL Liquidità.

Ricordiamo che sono ammissibili alla garanzia del fondo **con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19, aventi le seguenti caratteristiche:

- inizio del rimborso non prima di 24 mesi;
- durata fino a 72 mesi;
- l'importo non supera il 25% dei ricavi del beneficiario, quale risulta dall'ultimo bilancio depositato o in assenza da altri indicatori, **sino a una soglia di 25 000 euro**. Tale importo è considerato per impresa, la quale può anche ripartire la cifra su più finanziamenti e su più banche, ma mai superarlo. Resta comunque ferma la possibilità per l'impresa di chiedere ulteriori garanzie con copertura inferiore al 100%, avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che

disciplina l'intervento del Fondo, e comunque nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.

Per questi finanziamenti il richiedente (banca o confidi) applica **un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio di garanzia nel caso della riassicurazione**, che copre **i soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria** e, comunque, **non superiore a un tasso specificato** alla lettera m) dell'art. 13.

In queste ipotesi, **l'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo**, previa verifica formale del rispetto dei requisiti, **senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo.**

Il **modulo semplificato per la presentazione delle richieste di agevolazione** da parte delle imprese alle banche o ai confidi è disponibile sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it) e allegato alla presente news, unitamente alla guida operativa predisposta dal Gestore del Fondo.

Allegati

[Guida operativa lettera m \(1\)](#)

[Allegato-4-bis \(2\)](#)

[20200416\\_Circolare-N.10-2020 modulo di accesso fondo di garanzia \(1\)](#)

---

# **Emergenza Covid-19: Anticipazione bancaria e modelli per assegno ordinario**

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema del 31 marzo e del 10 aprile u.s., Vi informiamo che ieri 16 aprile 2020, l'ABI ha pubblicato una circolare contenente indicazioni di carattere operativo in merito alla Convenzione sull'anticipazione sociale in favore dei lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno a reddito per covid 19.

Tra i vari chiarimenti forniti agli associati per procedere al riconoscimento dell'acconto, ha precisato che per l'anticipazione dell'assegno ordinario per covid 19 erogato dal Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali si utilizzano i modelli di domanda di cui agli allegati A della convenzione.

Per quanto poi concerne la predisposizione della modulistica sulle anticipazioni dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione dell'orario di lavoro, l'ABI sta provvedendo ad assicurare in primo luogo la piena operatività dell'anticipazione bancaria alle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa per poi procedere con le ipotesi di riduzione del lavoro.

---

## **Emergenza Covid-19: Proroga**

# al 3 maggio p.v. della fruizione del congedo Covid – 19 ex art. 23 D.L. 18/2020 in conseguenza del DPCM 10 aprile 2020 – messaggio INPS n.1648/2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



Come noto l'art. 23 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi, di fruire di un congedo di 15 giorni a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.

Con DPCM 1° aprile 2020, tale termine veniva prorogato al 13 aprile 2020 (cfr. nostra informativa dello scorso 8 aprile).

Alla luce delle recenti disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, che prevede tra l'altro la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sino al **prossimo 3 maggio**, l'INPS con messaggio n. 1648/2020, in allegato, rende noto che sono prorogati fino a tale data anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo Covid-19.

Allegato

[Messaggio numero 1648 del 16-04-2020](#)

---

# **DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE**

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 17, 2020



Si segnalano i seguenti casi di difesa commerciale attivati da paesi terzi nei confronti dell'UE o di singoli Stati membri, invitando a darne informazione alle imprese associate interessate:

1) INDIA – termine indagine di salvaguardia – senza applicazione di misure – sull'import di fenolo per il ritiro della denuncia da parte dei ricorrenti ([rif. ns comunicazione del 04.09.2019](#)). In allegato la documentazione di riferimento

2) TURCHIA – nuova indagine antidumping nei confronti della Croazia sull'import di determinati prodotti alimentari per bambini. In allegato la documentazione di riferimento (notifica – disponibile in lingua turca – e dati statistici)

Allegati

[TURKEY\\_baby\\_food\\_INFO](#)

[TR\\_baby\\_food\\_Statistics](#)

[TR – Baby food\\_notification](#)

[INDIA\\_SFG\\_phenol\\_termination\\_apr2020\\_INFO](#)

[INDIA\\_SFG\\_phenol\\_Termination of Investigation \(13\\_4\\_2020\)](#)

---

# **Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Triboo Srl fornitura mascherine chirurgiche ad aziende associate.**

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Sostenere la continuità produttiva e tutelare la salute dei lavoratori sono le finalità dell'[intesa siglata](#) da Piccola Industria, nell'ambito dell'attività del PGE, e il Commissario straordinario per l'emergenza, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti specifiche comunicazioni.

L'intesa **semplifica le procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle associate tramite specifici Accordi Quadro stretti da Piccola Industria con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori. Questi Accordi prevedono la donazione del 20% dell'ammontare totale di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle imprese, che viene messo a disposizione del Commissario dall'importatore, dopo che quest'ultimo ha effettuato gli opportuni controlli di conformità. E comunque possibile effettuare ordinativi da**

donare interamente, sempre tramite il Commissario, a sostegno della capacità del Paese di rispondere al Covid19.

In tale contesto di seguito offerta e condizioni di vendita relative all'Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Triboo spa (di seguito Aliboox).

Tipologia	Mascherina Chirurgica 3 Veli EN 93/42
Lotto	500.000 pz.
Prezzo	Euro 0,83 + Iva
ORDINE MINIMO	10.000

#### MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: [protezione@triboo.it](mailto:protezione@triboo.it) e in copia anche a [fornituracovid@confindustria.it](mailto:fornituracovid@confindustria.it), indicando l'Associazione di Confindustria di appartenenza e nell'oggetto nome azienda e "Accordo Confindustria" e a [m.villano@confindustria.sa.it](mailto:m.villano@confindustria.sa.it)

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l'invio di fattura profroma. Non effettuare alcun pagamento prima della ricezione della fattura profroma.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

Aliboox fornisce DPI e mascherine a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell'ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l'importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di Aliboox, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, Aliboox fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'importatore.

**In tale contesto, riportiamo i termini dell'offerta e condizioni di vendita relative all'Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Aliboox srl (di seguito MisterDrop).**

Tipologia	Mascherina Chirurgica 3 Veli EN 93/42
Lotto	500.000 pz.
Prezzo	Euro 0,83 + Iva
ORDINE MINIMO	10.000

## **MODALITÀ DI ORDINE**

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all'email: [Customer@misterdrop.com](mailto:Customer@misterdrop.com) e in copia anche a [fornituracovid@confindustria.it](mailto:fornituracovid@confindustria.it), indicando **l'Associazione di Confindustria di appartenenza e nell'oggetto nome azienda e "Accordo Confindustria"**, e a [m.villano@confindustria.sa.it](mailto:m.villano@confindustria.sa.it)

## **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l'invio di fattura proforma. Non effettuare alcun pagamento prima della ricezione della fattura proforma.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Le forniture saranno eseguite fino all'esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria, al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

MisterDrop fornisce DPI e mascherine a **norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell'ordine**. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l'importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed

esclusiva responsabilità di MisterDrop, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, MisterDrop fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'importatore.

---

# Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – marzo 2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



## TFR

A marzo 2020 l'indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,6.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a marzo 2020 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2019, secondo l'art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,00448171.

## CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal **1° al 31 marzo 2020**.

[Tabella+TFR\\_marzo20\\_150420\\_Confindustria](#)

[Tabella+Creditilavoro\\_marzo20\\_150420\\_Confindustria](#)

---

# **Emergenza Covid-19: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 ex art. 23 D.L. 18/2020 – messaggio INPS n.1621/2020**

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



Vi informiamo che l'INPS con il messaggio n. 1621 del 15 aprile u.s., in allegato, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo le modalità di fruizione del congedo Covid-19 di cui all'art. 23 del D.L. 18/2020

nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare. Nel rimandarVi, per ulteriori approfondimenti, alla lettura del messaggio allegato, si riporta di seguito uno schema della compatibilità del congedo in oggetto con altri istituti:

<b>TIPOLOGIA DI ISTITUTO</b>	<b>COMPATIBILITA' DELL'ISTITUTO CON IL CONGEDO COVID-19</b>
Malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare	Sì, l'altro genitore può fruirne

Smart-working	Sì, la fruizione del congedo è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore
Congedo di maternità/paternità	L'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli
Bonus acquisto servizi di baby-sitting	No
Ferie	La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare
Congedo parentale	No, il congedo Covid-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare

<p>Aspettativa non retribuita</p>	<p>Sì, è ammessa la fruizione del congedo Covid-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare</p>
<p>Part-time e lavoro intermittente</p>	<p>Sì, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell'altro genitore è compatibile e fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore</p>
<p>Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, di cui fruisce l'altro genitore, appartenente allo stesso nucleo familiare, per gli stessi giorni in cui è richiesto il congedo Covid-19</p>	<p>In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19</p>

<p>Riposi giornalieri della madre o del padre</p>	<p>La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio</p>
---	---

All.to

[Messaggio numero 1621 del 15-04-2020](#)